

Sentenza del 15/10/2010 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

In tema di Irap, il giudice del merito può rilevare i dati di riscontro del presupposto impositivo tanto dalle dichiarazioni del contribuente riportate nelle sezioni del quadro RE quanto dalle certificazioni dell'anagrafe tributaria, fermo restando che è onere del contribuente dimostrare l'insussistenza in concreto del presupposto (l'autonoma organizzazione) che giustifica il prelievo fiscale. L'obbligo della dichiarazione ai fini dell'Irap fa capo al solo contribuente che sia (si ritenga) soggetto passivo dell'imposta sicché non si configura una violazione dell'art.19 del d. lgs. n.446/97 allorché colui che non sia (non si ritenga) soggetto all'imposta ometta ogni dichiarazione.

Sentenza del 05/10/2010 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Il presupposto dell'IRAP nella ratio del legislatore sussiste anche quando il professionista sia in grado di darsi, in via autonoma e di propria iniziativa, quell'organizzazione necessaria per svolgere con carattere di abitudine la propria professione, com'è nel caso di un architetto che autogestisca gli appuntamenti, selezioni la clientela e le proprie prestazioni, accetti e rifiuti gli incarichi.

Sentenza del 13/07/2010 n. 128 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Sussiste l'autonoma organizzazione, quale presupposto dell'Irap, ogni qualvolta questa, anche in assenza del lavoratore autonomo abbia una propria capacità di remunerare, organizzare ed utilizzare, per il conseguimento dei propri fini, fattori della produzione altrui. Occorre cioè che l'organizzazione, in quanto effettivamente autonoma, sia in grado di spersonalizzare l'attività svolta e di produrre ricchezza completando l'attività generatrice del valore aggiunto prodotto senza che l'apporto dell'organizzatore sia determinante e, quindi, aggiungendo un "quid pluris" a quanto realizzabile attraverso l'auto-organizzazione del solo lavoro personale del lavoratore autonomo.

Sentenza del 10/06/2010 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana - Sezione/Collegio 1

Ai fini della assenza del presupposto per l'applicazione dell'Irap, presupposto consistente nell'autonoma organizzazione, è necessario che il professionista svolga la sua attività professionale personalmente, senza l'ausilio di dipendenti, con attrezzature consistenti in mobili per ufficio, telefono, automezzo e personal computer, cioè con impiego di mezzi-beni strumentali di minima portata (beni che potrebbero costituire la dotazione di una comune famiglia), sussistendo l'autonoma organizzazione nella presenza di persone idonee e in grado, non soltanto di amplificare l'opera del lavoratore autonomo, ma anche di sganciare, almeno potenzialmente, l'attività dell'organizzazione da quella dell'organizzatore.

Sentenza del 10/02/2010 n. 19 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana - Sezione/Collegio 29

La sussistenza di una autonoma organizzazione nell'attività professionale va individuata tenendo conto dei seguenti elementi:

- che l'attività venga svolta con l'impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori, anche se assunti con modalità riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Non rileva invece l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (per esempio: consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell'assolvimento agli obblighi fiscali) e la presenza di tirocinanti, in quanto l'attività da questi svolta è funzionale alle esigenze formative del tirocinante stesso;

- utilizzo di beni strumentali che eccedano, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività;
- la disponibilità di uno studio, ma solo quando questo sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Si deve trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità sia, in definitiva, di rendere più efficace o produttiva l'attività.

Sentenza del 23/03/2009 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Un'attività professionale (nella fattispecie di ingegnere) svolta senza l'apporto di lavoro altrui e con l'ausilio di beni di modesta entità, quali computer, auto ed apparecchiatura fotografica, comporta l'assenza di autonoma organizzazione ovvero del presupposto per l'applicazione dell'Irap.

Sentenza del 13/03/2003 n. 11 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Ai fini dell'assoggettamento all'IRAP del professionista, il profilo organizzativo dell'attività professionale non costituisce requisito qualificante dell'attività dello stesso professionista iscritto ad una professione in relazione alla quale e' richiesto l'esame abilitazione(cd. attività protetta) poiché, complesso o meno che sia tale profilo organizzativo, l'attività non potrà mai svolgersi senza la presenza personale del professionista abilitato e la struttura organizzativa da sola non potrà mai supplire alla sua assenza personale (fattispecie in tema di geometra professionista).

Sentenza del 23/06/2003 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Siracusa

E' assoggettabile ad IRAP l'attività libero professionale di un promotore finanziario, in cui sia presente un minimo di organizzazione in quanto il dato organizzativo, elementare o complesso che sia, rientra nell'esclusivo ambito delle scelte del professionista mentre solo l'assenza di qualsiasi aspetto organizzativo consentirebbe al giudice di adottare una diversa soluzione.